

INFORMATIVA\_14\_2020

Roma, 25 Febbraio 2020

**INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA  
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS**

Si pubblicano le note del Capo Dipartimento DOG, Dr.ssa Barbara Fabbrini.

**Il Responsabile Nazionale FLP Giustizia**  
*Roberto Cefalo*



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA  
IL CAPO DIPARTIMENTO

Al Dipartimento per gli affari di giustizia  
Alla Direzione generale del personale e della formazione  
Alla Direzione generale dei magistrati  
Alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie  
Alla Direzione generale del bilancio e della contabilità  
Alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati  
Alla Direzione generale di statistica ed analisi organizzativa  
Alla Direzione generale per la gestione e la manutenzione degli edifici giudiziari di Napoli  
Agli Uffici I e II del Capo del Dipartimento

e p.c.

Agli On.li Sottosegretari  
Al Sig. Capo di Gabinetto dell'On. Ministro  
Alla Segreteria dell'On. Ministro  
Alle OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Facendo seguito alle prime indicazioni urgenti impartite con circolare di questo Capo Dipartimento in data 23 febbraio 2020 n. prot. 37654.U, si rappresenta che questo Dipartimento sta dando piena attuazione alle disposizioni contenute nei seguenti provvedimenti:

- Circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020 n. 54/43 – COVID-2019 nuove indicazioni e chiarimenti;
- decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, contenente “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché, in attuazione del medesimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020.



- D.P.C.M. 23 febbraio 2020, contenente misure di attuazione del precitato decreto legge;
- Ordinanze del Ministero della salute di concerto con i Presidenti delle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia

Posto il quadro normativo sopra richiamato, nella gestione della attuale situazione di emergenza il Dipartimento sta dando seguito alle prescrizioni che in queste ore stanno rilasciando le competenti autorità in tema: Ministero della salute, Prefetture, Regioni e Autorità sanitarie locali.

Si ribadisce che l'insieme delle predette disposizioni è volto ad un regime prescrittivo che ha il principale *focus* in relazione alle zone cd. focolaio distinguendo:

1) misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni o nelle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus che di contrasto e contenimento della diffusione del virus COVID-19 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze del 21 e 22 febbraio 2020, di cui all'apposito elenco allegato al D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (art. 1 di detto provvedimento);

2) misure urgenti di contenimento sul territorio nazionale consistenti nella prescrizione agli individui che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nelle aree interessate nei comuni indicati dall'allegato elenco del D.P.C.M.; tali persone sono tenute a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (D.P.C.M. 23 febbraio 2020 art. 1);

3) misure di prescrizioni sul territorio regionale in relazione ad alcune specifiche attività, fatto salvo quanto indicato nel citato D.P.C.M. del 23 febbraio 2020.

Le misure per prevenire e contenere la diffusione del contagio da coronavirus saranno adottate da questo Dipartimento in modo coerente rispetto alla distinzione, delineata dalle circolari diramate dal Ministero della Salute, tra misure preventive e misure da attuare per la gestione dei casi di conclamato o sospetto coronavirus che dovessero manifestarsi nell'ambito di Uffici e ambienti pubblici non sanitari.

Pertanto, in tale specifico caso, dovrà anzitutto provvedersi a contattare i servizi sanitari, mentre per i locali ove abbiano eventualmente soggiornato prima di essere ospedalizzati casi confermati e, prudenzialmente, sospettati, saranno applicate le misure di pulizia e decontaminazione specificamente indicate nell'apposita circolare prot. 0005443-2222/02/2020- DGPRES-DGPRES-P, ferme restando, ovviamente, le ulteriori indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e di Pubblica sicurezza locali nonché le specifiche misure organizzative che, eventualmente, verranno diramate da questo Dipartimento.

Dunque, al di fuori di tale ultima ipotesi, si seguiranno le raccomandazioni impartite dal Ministero della salute circa la corretta applicazione delle normali misure preventive, quali lavare frequentemente le mani con acqua e detersivi comuni.

Si sta provvedendo, inoltre, ad acquisto integrativo dei prodotti di pulizia e disinfezione (come i distributori di gel alcolici) nonché, in via meramente preventiva e cautelare, di un congruo numero di DPI costituiti da filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso e camice monouso in vista di potenziali necessità conseguenti al manifestarsi di casi di contagio.


Per quanto concerne, invece, l'eventuale utilizzo, nell'ambito delle ordinarie misure di prevenzione e in assenza di casi conclamati o sospettati, di mascherine chirurgiche e guanti, non previsto nell'ambito delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute, si attendono più precise indicazioni da parte dei competenti organi sanitari.

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità di assicurare la capillare diffusione della presente e di tutte le comunicazioni che saranno emanate sull'argomento a tutte le proprie Direzioni e al personale dipendente delle stesse.

Si invitano le SS.LL. a segnalare all'Unità di crisi e al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio le situazioni indicate nell'art. 2 del D.P.C.M. del 23 febbraio 2020 relative a individui che, dal 1 febbraio 2020, sono transitati e hanno sostato nei Comuni "focolaio" indicati nell'allegato al citato D.P.C.M..

Si ribadisce, inoltre, che ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata dalle articolazioni in indirizzo alla Unità di crisi tramite la mail dedicata [unitadicrisi.dog@giustizia.it](mailto:unitadicrisi.dog@giustizia.it) con le modalità già in atto per gli "eventi critici", pregando gli Uffici di operare dette comunicazioni soltanto attraverso un unico incaricato.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Barbara Fabbrini





# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA  
IL CAPO DIPARTIMENTO

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione  
Al Sig. Procuratore generale presso la Corte di Cassazione  
Al sig. Presidente del Tribunale superiore delle Acque pubbliche  
Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia  
Ai Sigg.ri Presidenti delle Corti di Appello  
Ai Sigg.ri Procuratori generali delle Corti di Appello  
A tutti i dirigenti degli uffici in indirizzo

LORO SEDI

e p.c.

Agli On.li Sottosegretari  
Al Sig. Capo di Gabinetto  
Alla Segreteria dell'On. Ministro  
Alle OO.SS.

LORO SEDI

OGGETTO: ULTERIORI INDICAZIONI URGENTI PER LA PREVENZIONE DELLA  
DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS.

Facendo seguito alle prime indicazioni urgenti impartite con circolare di questo Capo Dipartimento in data 23 febbraio 2020 n. prot. 37647.U, si rappresenta che sul tema sono stati emessi i seguenti provvedimenti

- Circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020 n. 54/43 – COVID-2019 nuove indicazioni e chiarimenti;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, contenente “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, nonché, in attuazione del medesimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020.
- Il d.p.c.m 23 febbraio 2020 contenente misure di attuazione del precitato decreto legge;
- Ordinanze del Ministero della salute di concerto con i Presidenti delle Regioni del Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Liguria e Friuli-Venezia Giulia;



Si ribadisce, che trattandosi di situazione di emergenza non può che farsi riferimento, da parte del Ministero e da parte anche degli Uffici giudiziari in indirizzo, alle prescrizioni che in queste ore stanno rilasciando le competenti autorità in tema: Ministero della salute, Prefetture, Regioni e autorità sanitarie locali.

Si conferma altresì che l'insieme delle predette disposizioni è volto ad un regime prescrittivo che ha il principale *focus* in relazione alle zone cd. focolaio distinguendo:

- 1) prescrizioni urgenti di contenimento attivo del contagio in relazione ai comuni o alle aree cd. focolaio, nelle quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato *virus* che di contrasto e contenimento della diffusione del *virus* COVID-19 allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ad integrazione di quanto già disposto nelle ordinanze del 21 e 22 febbraio 2020, di cui all'apposito elenco allegato al D.P.C.M. 23 febbraio 2020 (art. 1 di detto provvedimento);
- 2) misure urgenti di contenimento attivo del contagio in relazione ai comuni o nelle aree cd. focolaio sul territorio nazionale consistenti nella prescrizione agli individui che dal 1 febbraio 2020 sono transitati ed hanno sostato nelle aree interessate nei comuni indicati dall'allegato elenco del d.p.c.m.; tali persone sono tenute a comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio (D.P.C.M. 23 febbraio 2020 art. 1);
- 3) misure di prescrizioni cautelative sul territorio regionale in relazione ad alcune specifiche attività, prescritte dalle ordinanze dei Presidenti di regione di concerto con il Ministro della sanità, fatto salvo quanto indicato nel d.P.C.M del 23 febbraio 2020;
- 4) misure di indicazione di generica cautela su tutto il territorio nazionale avente ad oggetto *in primis* misure di carattere igienico/sanitario dedicati anche al personale non sanitario di uffici pubblici (circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020).

Ciò premesso, preme evidenziare che allo stato attuale non sono stati assunti dalle autorità competenti né a livello nazionale né a livello locale provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici e che la chiusura totale degli uffici giudiziari presuppone la sospensione di termini processuali e di altre attività con norma primaria.

Quindi l'attività giudiziaria continuerà a svolgersi con le precauzioni adottate dai singoli Capi degli uffici in conformità alle previsioni contenute nei suddetti decreto-legge e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché nei richiamati provvedimenti del Ministero della Salute assunti anche di intesa con i Presidenti delle Regioni interessate.

**Sul punto appare opportuno veicolare, a mero titolo esemplificativo, il provvedimento preso dai vertici del distretto milanese in merito all'adozione di misure organizzative di mera precauzione in adeguamento di quanto indicato nella circolare del Ministro della salute del 22 febbraio 2020 e dall'ordinanza del Presidente della regione del 23 febbraio.**

Sotto altro profilo merita ricordare che gli uffici giudiziari in indirizzo, in quanto rientranti nella categoria di "ambienti non sanitari", dovranno osservare le prescrizioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute, anche assunte di intesa con le Regioni sopra menzionate.

Si riportano di seguito le indicazioni e i chiarimenti forniti con la circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020, applicabili a livello nazionale. In particolare, le misure precauzionali di pulizia degli ambienti non sanitari sono di seguito trascritte:

### ***Pulizia di ambienti non sanitari***

*In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).*

### ***Misure preventive – igiene delle mani***

*La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. Si raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.*

Quanto all'acquisto di materiale sanitario o comunque necessario per la prevenzione e il contenimento del virus sopradetto, si richiama l'attenzione delle SS.LL. in ordine alla distinzione, delineata dalle circolari diramate dal Ministero della Salute, tra misure preventive e misure da attuare per la gestione dei casi di conclamato o sospetto coronavirus che dovessero manifestarsi nell'ambito di Uffici e ambienti pubblici non sanitari.

In tale ultimo caso, infatti, dovrà anzitutto provvedersi a contattare i servizi sanitari mentre per i locali ove abbiamo eventualmente soggiornato prima di essere ospedalizzati casi confermati e, prudenzialmente, sospettati, andranno applicate le misure di pulizia e decontaminazione specificamente indicate nell'apposita circolare prot. 0005443-2222/02/2020- DGPRES-DGPRES-P, ferme restando, ovviamente, le ulteriori indicazioni che saranno fornite dalle autorità sanitarie e di Pubblica sicurezza locali.

Al di fuori di tale ultima ipotesi, secondo le raccomandazioni impartite dal Ministero della salute, occorre provvedere ad assicurare la corretta applicazione di misure preventive quali lavare frequentemente le mani con acqua e detergenti comuni.

In tale ambito, si raccomanda di pubblicizzare tali informazioni nelle misure ritenute più idonee (sito, mail, materiali informativi).

Al fine di predisporre le azioni necessarie ad assicurare l'osservanza delle predette indicazioni, si evidenzia che all'acquisto dei necessari prodotti di pulizia così come di distributori di gel alcolici per luoghi affollati come le aule di udienza, potrà provvedersi con gli appositi fondi per l'acquisto del materiale igienico- sanitario accreditati o in corso di accreditamento a tutti Funzionari delegati sul capitolo 1451.14.

Al riguardo si rammenta che, trattandosi di spesa semplificata, secondo le apposite circolari emanate sul punto dalla Direzione generale delle Risorse materiali e delle tecnologie, non è necessario chiedere la preventiva autorizzazione all'amministrazione centrale potendo ciascun ufficio fare diretto riferimento al competente Funzionario delegato.

Circa acquisto di ulteriore materiale si provvederà a dare indicazione in future circolari, atteso che si attendono più precise indicazioni da parte dei competenti organi sanitari, invitando, in ogni caso, i Capi degli Uffici, a prendere diretti contatti con le autorità sanitarie locali al fine di verificarne l'utilità e l'efficacia.

Si ribadisce, inoltre, che ogni informazione ritenuta di rilievo dovrà essere tempestivamente comunicata dagli Uffici in indirizzo alla Unità di crisi tramite la mail dedicata [unitadicrisi.dog@giustizia.it](mailto:unitadicrisi.dog@giustizia.it) con le modalità già in atto per gli "eventi critici", pregando gli Uffici di operare dette comunicazioni soltanto attraverso un unico incaricato.

Si avverte che sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), nella sezione [www.gnewsonline.it](http://www.gnewsonline.it), vi è costante aggiornamento dei provvedimenti del Ministero della giustizia.

Si pregano le SS.LL. di comunicare la presente a tutti i Capi e dirigenti degli uffici del distretto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Barbara Fabbrini



Si allega: Provvedimento degli Uffici del distretto di Milano del 24 febbraio 2020



**Corte di Appello di Milano - Procura Generale presso la Corte  
Tribunale di Milano - Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Tribunale per i minorenni - Procura della Repubblica presso il Tribunale  
Tribunale di Sorveglianza - Giudice di Pace di Milano  
Ordine degli Avvocati di Milano**

Provvedimento 1910 /Pres/2020

Milano, 24 febbraio 2020

**Linee Guida per l'attività giudiziaria degli Uffici Milanesi nell'ambito delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Viste:

l'ordinanza del Ministero della Salute e della Regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;

il provvedimento del Presidente della Corte in data 22 febbraio 2020

l'ordinanza del Ministero della Salute in data 23 febbraio 2020

la nota della Prefettura di Milano in data 22 febbraio 2020

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 febbraio 2020;

Non essendo stati assunti dalle autorità competenti, né a livello nazionale né a livello locale, provvedimenti di chiusura generalizzata degli uffici pubblici, l'attività giudiziaria sarà regolarmente svolta con le seguenti precauzioni:

Come già comunicato con provvedimento in data 22 febbraio 2020 del Presidente della Corte d'Appello (Prov. 1904/Pres/2020) le udienze si svolgeranno secondo i calendari già previsti.

I soli soggetti, parti processuali, difensori, testimoni, consulenti, periti, etc. autorizzati, anzi invitati, a non comparire, sono coloro che provengono dalle zone cd focolaio, per le quali è stato disposto dal Ministero della Salute e dalle autorità locali il divieto per la popolazione di allontanarsi da detti luoghi (vedi elenco allegato).

Per tutti coloro che si trovano in detta situazione la mancata comparizione, comunicata con qualsiasi mezzo (pec, email), sarà considerata legittimo impedimento e comporterà il rinvio dell'udienza.

Le udienze non interessate dalle interdizioni di cui sopra si potranno tenere o disponendo che si proceda a porte chiuse (art. 472, c. 3, c.p.p.) oppure limitando l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, comunque evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente. \*

Gli avvocati sono già stati richiesti, tramite disposizione del Presidente dell'Ordine di Milano (concordata e comunicata ai Presidenti degli altri Ordini del Distretto), di limitare la presenza ai difensori e alle parti processuali strettamente necessari, evitando di portare all'udienza assistenti, stagisti e simili.

Quanto alle udienze con i detenuti, la Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dott. Giovanna Di Rosa, comunica che i detenuti - ovviamente purché non siano malati - verranno regolarmente tradotti per le udienze.

Le altre attività e le attività di Cancelleria avranno regolare svolgimento, raccomandando l'adozione delle cautele indicate che saranno a breve compiutamente definite.

Si consiglia a tutti di mantenere prudenzialmente la distanza di sicurezza rispetto all'utenza.

L'uso di mascherine (peraltro utili solo in presenza di soggetti malati) e guanti può essere praticato se qualcuno li possiede personalmente, non essendo stato possibile alcun approvvigionamento da parte degli Uffici, in quanto esauriti presso tutte le Istituzioni pubbliche e i canali di distribuzione, anche se si sta ancora tentando di reperirli.

Si informa che è già stata richiesta una pulizia straordinaria degli uffici all'impresa di pulizia (con relativa disinfezione di scrivanie, maniglie, etc.): l'attività è già iniziata questa mattina e sarà portata avanti nel pomeriggio/sera e ripetuta nei prossimi giorni.

Si sta procedendo all'acquisto di distributori di gel disinfettanti, che già si trovano presso le cancellerie del Tribunale, per la collocazione nelle aule di udienza e negli altri Uffici.

Sono stati sospesi nella settimana dal 24 al 28 febbraio 2020 gli eventi già programmati, i corsi di formazione per avvocati, personale amministrativo, magistrati. Si deciderà in seguito per il periodo successivo.

Si svolgeranno regolarmente le sedute per gli esami di avvocato, fatta eccezione per coloro che provengono dalle zone indicate e che avranno cura di comunicarlo al Presidente della Commissione, avv. Leonardo Salvemini.

Tali misure avranno effetto da oggi, 24 febbraio 2020, e saranno suscettibili di modifica e integrazioni a fronte di eventuali diverse determinazioni del Ministero della Salute, del Ministero della Giustizia, della Prefettura e degli Enti locali preposti.

Consapevoli che ci attendono giornate di incertezza e di difficoltà, sappiamo di poter contare sul senso di responsabilità di tutti, assicurandoVi circa la massima attenzione affinché lo svolgimento dei servizi possa essere garantito con le dovute cautele o con ogni misura utile a prevenire possibili rischi alla salute.

Procura Generale

*Leonardo Salvemini*

Procura della Repubblica

*Roberto Ricci*

Procuratore della Repubblica

*Giuseppe Conni*

Tribunale di Sorveglianza

*Roberto Ricci*

*Giuseppe Conni*

Giudice di Pace di Milano *Roberto Ricci*

*Roberto Ricci*

*Giuseppe Conni* (G. di P. Tribunale)

Corte Appello

*Manuela Tavano*  
*Marina Allodi*

Tribunale di Milano

*Roberto Ricci*  
*Roberto Ricci*

Tribunale per i minorenni

*Manuela Tavano*  
*Paolo Bruno*

Ordine Avvocati di Milano



\*Qualora per l'afflusso delle persone non fosse contenibile la contemporanea e necessaria copresenza di parti e difensori il giudice potrà sospendere l'udienza e rinviare ad altra data congrua.

*Si allegano:*

- *Decalogo dei comportamenti da seguire del Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità*
- *Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020*
- *Nota della Prefettura di Milano del 22.02.2020*
- *Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23.02.2020*